

# Contratto di Sub-Agenzia

tra

**Alinavi GmbH.** (di seguito "Società"), che ha la sua sede in CH-5405 Dättwil-Baden, Täferstrasse 22a, Svizzera, Partita IVA no. CH-400.4.023.931-9, qui rappresentato dall'amministratore delegato e amministratore delegato **Andrea Zullo-Angerer**,

e

.....-, rappresentata da .....come rappresentante legale, qui di seguito denominate "l'Agenzia", situato in rue de Chantepoulet 13, CH-1211 Ginevra

## PREAMBOLO

### 1 La SOCIETÀ

gestisce la regolare intermediazione di collegamenti marittimi con traghetti operanti tra diversi porti del Mediterraneo secondo gli orari correnti.

2 Al fine di fornire al cliente una rete di distribuzione più forte per la vendita dei biglietti, la Società ha commissionato all'Agenzia su base non-esclusiva la vendita dei biglietti per i servizi forniti dalla stessa.

3 L'AGENZIA accetta pienamente i punti 1, 2 e 3 del "preambolo" del presente contratto e le due parti si accordano reciprocamente sui seguenti punti:

### 3.1 DESIGNAZIONE

3.2 La Società dichiara incaricata l'agenzia per la vendita di biglietti di viaggio per conto della società con particolare riferimento alle norme che disciplinano il funzionamento delle condizioni generali di trasporto che sono in vigore al momento dell'emissione del biglietto.

3.3 L'Agenzia deve emettere i biglietti secondo le istruzioni ricevute dalla SOCIETÀ e calcolare i prezzi stabiliti dalla SOCIETÀ. L'AGENZIA non può addebitare prezzi diversi da quelli stabiliti dalla SOCIETÀ, salvo diversamente autorizzato dalla SOCIETÀ in anticipo.

3.4 Nell'esecuzione dell'attività specificata nel presente contratto, l'Agenzia si impegna a svolgere i propri compiti con la dovuta attenzione, nel rispetto di un ragionevole standard qualitativo.

3.5 Ogni biglietto sarà emesso al completamento del processo di prenotazione

## 4. CONDIZIONI

4.1 La SOCIETÀ ha diritto in qualsiasi momento di verificare i biglietti emessi dall'Agenzia.

4.2 La SOCIETÀ deve consentire all'Agenzia di utilizzare il sistema di prenotazione diretta remote booking di Grandi Navi Veloci tramite SUBCODE.

4.3 Le prenotazioni devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:

a) tramite il SUBCODING di prenotazione remota GNV

b) telefonicamente tramite il centro di contatto Alinavi

c) Per evitare l'uso improprio di dati personali sensibili, l'Agenzia si impegna a non comunicare mai nome utente, password e altri dati sensibili al mondo esterno

4.4 La SOCIETÀ emetterà quanto segue:

un estratto conto ("estratto conto") per le prenotazioni effettuate dall'AGENZIA durante il periodo di riferimento.

## 5. PAGAMENTI

5.1 Se l'agenzia non adempie al pagamento secondo le modalità concordate o in violazione di una clausola del presente contratto, la SOCIETA ha diritto di impedire ulteriori prenotazioni e di chiudere il presente contratto (per mezzo di una semplice dichiarazione per iscritto anche tramite E-mail).

## 6 COMMISSIONE

6.1 L'AGENZIA ha il diritto a una commissione su tutti i biglietti emessi per il servizio reso. La commissione viene calcolata sul prezzo netto del biglietto, ovvero esclusi vari supplemento, tasse portuali e varie tasse, di tutti i biglietti venduti dalla stessa. Il tasso di commissione è fissato al . . % con GNV e all' . . % su tutte le altre Compagnie di Navigazione.

6.2 La SOCIETÀ ha il diritto di modificare l'aliquota di commissione concessa all'Agenzia.

## 7 RISOLUZIONE DEL PRESENTE ACCORDO

7.1 Il contratto è valido dal . . / . . / . . . . . al . . / . . / . . . . .

Successivamente, il contratto sarà rinnovato automaticamente per 12 mesi, se non ci sono obiezioni. Entrambe le parti contraenti possono risolvere il contratto alla fine del mese con un preavviso scritto di almeno 15 giorni prima della fine del periodo contrattuale. Eventuali importi aperti devono in ogni caso essere saldati alla risoluzione del contratto.

7.2 La società ha il diritto di recedere dal presente Contratto senza preavviso, qualora l'AGENZIA non adempie ai propri doveri, in particolare per quanto riguarda la tempestività e l'accuratezza dei pagamenti.

7.3 L'AGENZIA non ha il diritto di chiedere un risarcimento per eventuali perdite sostenute o compensazioni da parte della SOCIETÀ a seguito della risoluzione del contratto a causa di colpa dell'AGENZIA.

## 8 BIGLIETTI NON VALIDI

8.1 In caso di annullamento di un biglietto, l'AGENZIA rimborsa gli eventuali importi rimanenti al cliente.

8.2 Se è necessaria una modifica affinché un biglietto sia scambiato, il rimborso deve essere effettuato dall'AGENZIA.

## 9 GIURISDIZIONE - LEGGE APPLICABILE

9.1 Il presente contratto è regolato dalla legge svizzera che si applica a tutte le controversie e interpretazioni che dovessero manifestarsi tra le parti.

9.2 Competenza esclusiva per le controversie derivanti dal presente contratto sono i tribunali competenti di Baden.

## 10. CLAUSOLA 231

La condotta non conforme ai suddetti principi da parte dell'Agenzia costituisce una grave violazione del contratto e autorizza Alinavi a risolvere il contratto con effetto immediato, fatta eccezione per la richiesta di risarcimento danni.

### LA SOCIETÀ

ALINAVI GMBH

CEO / GF

**ANDREA ZULLO-ANGERER**

---

DATA/TIMBRO/FIRMA

AGENZIA

.....-

---

DATA/TIMBRO/FIRMA